



# COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

**DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI  
PER LA NOMINA E LA  
DESIGNAZIONE DEI  
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE  
PRESSO ENTI, AZIENDE ED  
ISTITUZIONI**

***In riferimento al punto iscritto all'ordine del giorno, occorre far rilevare che l'articolo 32 lettera "n" della Legge 8.6.1990 n.142 è stato modificato dall'art. 15 della Legge 25.3.1993 n. 81.***

In virtù di tale prerogativa e col combinato disposto degli art. 32 e 35 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 13 della legge 25.03.1993 n. 81 la nomina dei rappresentanti del comune di Villa d'Almè in seno alle Commissioni o presso enti, aziende ed istituzioni avviene:

- a) La nomina di Commissioni Consiliari permanenti viene effettuata dal Consiglio Comunale e dovrà rispettare proporzionalmente la consistenza numerica delle varie liste che, avendo partecipato alle consultazioni elettorali, abbiano avuto almeno un consigliere eletto. La consistenza numerica di dette commissioni dovrà essere articolata, tranne diversa disposizione del regolamento specifico, in un numero minimo di componenti, atto comunque a garantire sempre la rappresentanza di tutti i gruppi, anche di quelli che abbiano avuto eletto anche un solo consigliere.
- b) La nomina delle altre commissioni comunali, tranne che precise disposizioni di legge ne prevedano la nomina da parte del Consiglio Comunale, sarà effettuata dalla Giunta Municipale: se è prevista la rappresentanza dei Gruppi politici presenti in Consiglio, il Sindaco provvederà a richiedere le designazioni ai rispettivi Capi-Gruppo.
- c) La nomina dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni è prerogativa esclusiva del Sindaco che provvederà secondo le disposizioni seguenti, tenendo sempre presente che, se è prevista la rappresentanza dei Gruppi politici presenti in Consiglio, il Sindaco provvederà a richiedere le designazioni ai rispettivi Capi-gruppo.

In virtù di tale normativa e con il combinato disposto dell'art. 13 della Legge 81/93, la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, costituisce prerogativa esclusiva del Sindaco.

Ovviamente non trattasi di mero arbitrio del Sindaco, ma di atto da attuarsi sulla scorta degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale:

Dopo attenta valutazione eseguita unitamente alla Giunta Comunale si ritiene di proporre al Consiglio Comunale i seguenti indirizzi da tenere nella scelta dei rappresentanti del Comune.

Tali indirizzi riguardano sia i requisiti soggettivi, sia le incompatibilità dei soggetti chiamati a rappresentare il Comune e tengono conto dei principi di trasparenza cui deve essere uniformata l'attività della pubblica amministrazione.

1. I rappresentanti del Comune dovranno essere scelti, preferibilmente, tra i componenti del Consiglio Comunale e, qualora non ricoprissero detta carica, devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. Nelle nomine e designazioni, ove siano previsti almeno tre rappresentanti del Comune, dovrà essere assicurata la presenza di entrambi i sessi (se possibile).

3. Dovrà essere garantita l'inesistenza di vincoli di coniugio, parentela o affinità sino al terzo grado con il Sindaco e gli Assessori.
4. Nella nomina e nelle designazioni dovranno essere valorizzate le specifiche competenze e, per quanto possibile, adeguata esperienza amministrativa.
5. La persona nominata o designata non dovrà avere interessi economici che possano interferire con la funzione prevista dalla nomina.

Si fa rilevare che, per quanto attiene alle eventuali situazioni di incompatibilità, di procedure per la nomina, per la decadenza o per la revoca, verranno applicate le normative vigenti.

---

*Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26 maggio 1995 con relativa integrazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20 dicembre 1999.*